

(N. 954)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori BOSCO, GASPAROTTO, FOCACCIA, SALOMONE, LODATO, DE LUCA, CARELLI, CADORNA, MOTT, CASATI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 1950

### Proroga dei limiti di età per il collocamento nella riserva degli ufficiali delle Forze armate

**ONOREVOLI SENATORI.** — Il vigente ordinamento sullo stato degli ufficiali delle Forze armate prevede che i generali di Corpo d'armata siano collocati nella riserva al raggiungimento del 63° anno di età. Il normale limite di età è ancora più basso per gli ufficiali di grado inferiore, e precisamente: 60 anni per i generali di divisione, 58 per i generali di brigata, 55 (transitoriamente 56) per i colonnelli, e così di seguito.

Pur tenendo conto della particolare natura delle funzioni degli ufficiali delle Forze armate, gli attuali limiti di età non sembrano del tutto corrispondenti alle esigenze del riordinamento in atto dei quadri delle Forze armate, in quanto privano il nostro Esercito di ufficiali che hanno dietro di sé una notevole esperienza militare e che sono ancora nel pieno vigore delle energie intellettuali e fisiche.

Comunque, tale problema di carattere generale troverà più opportuna sede di trattazione allorché saranno discussi i disegni di legge riguardanti gli organici, lo stato e l'avanzamento degli ufficiali.

Appare però opportuno adottare un provvedimento transitorio che consenta agli uffi-

ciali raggiunti dai limiti di età di beneficiare delle disposizioni eventualmente più favorevoli del nuovo ordinamento.

Analogamente si è proceduto per altre categorie.

Anche per gli ufficiali delle Forze armate si ravvisa perciò l'opportunità di prorogare di un anno gli attuali limiti di età.

Per non pregiudicare le aspettative degli ufficiali più giovani, meritevoli di promozione, si è previsto che i beneficiari della proroga siano collocati fuori dei quadri organici in modo che i loro posti possano essere utilizzati secondo il normale svolgimento delle promozioni.

Gli ufficiali che verranno a beneficiare del proposto provvedimento sono poche decine; pertanto, l'onere finanziario derivante dalla differenza fra il trattamento di attività di servizio e quello che spetterebbe agli interessati in caso di cessazione dal servizio è di scarsa entità, onde si potrebbe fronteggiarlo con qualche modesta economia sui capitoli 31 (Esercito), 77 (Marina), 129 (Aeronautica) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, ovvero su quegli altri capitoli

che il Parlamento e l'Amministrazione credessero di indicare.

Il proposto provvedimento, mentre non turba il normale svolgimento delle promozioni degli aventi diritto secondo i vigenti ordinamenti, tende tuttavia a mantenere ancora

per qualche tempo in servizio ufficiali che nel riordinamento dell'Esercito potranno dare notevoli contributi di esperienza.

Si tratta pertanto di un provvedimento di giustizia, onde confidiamo che esso sarà onorato dei vostri suffragi.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

I limiti di età per il collocamento nella riserva per gli ufficiali delle Forze armate sono prorogati di un anno.

Gli ufficiali che beneficiano della disposizione prevista dal precedente comma saranno collocati fuori dei quadri organici.

### Art. 2.

Agli effetti dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, l'eventuale onere derivante al bilancio dello Stato dalla differenza tra il trattamento di attività di servizio e quello

che sarebbe spettato agli interessati in caso di cessazione dal servizio permanente, sarà fronteggiato mediante proporzionale riduzione degli stanziamenti del capitolo 31 (Esercito), 77 (Marina), 129 (Aeronautica) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il corrente esercizio finanziario.

### Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

### Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.